



snam rete gas



CONVENZIONE

TRA

SNAM RETE GAS S.p.A.

E

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata.

INDICE

TITOLO I DEFINIZIONI ED OGGETTO	6
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 2 OGGETTO.....	7
TITOLO II AFFIDAMENTO AL GME DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PB-GAS	7
ARTICOLO 3 GESTIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE SULLA PIATTAFORMA PB-GAS	7
TITOLO III GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA SNAM E GME.....	8
ARTICOLO 4 DATI E INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RUA	8
ARTICOLO 5 LIMITI MINIMO E MASSIMO DI QUANTITÀ NEGOZIABILI.....	9
ARTICOLO 6 LIMITI DI ACQUISTO	10
ARTICOLO 7 OFFERTA DI SNAM	11
ARTICOLO 8 COMUNICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA	11
ARTICOLO 9 ESITI DELLA PIATTAFORMA PB-GAS	12
TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI	13
ARTICOLO 10 PROCEDURE TECNICHE CONCORDATE - PTC.....	13
ARTICOLO 11 UNITÀ DI MISURA.....	14
ARTICOLO 12 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI.....	14
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	16
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA	16
ARTICOLO 14 RESPONSABILITÀ	17
ARTICOLO 15 DURATA	18
ARTICOLO 16 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	18
ARTICOLO 17 CLAUSOLE GENERALI	18
ARTICOLO 18 OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO	19
ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
ARTICOLO 20 LEGGE APPLICABILE	20
ARTICOLO 21 CLAUSOLA ARBITRALE	21

CONVENZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 45/11 recante "*Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale*", come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: Deliberazione ARG/gas 45/11)

TRA

SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, C.F. e P.I. 13271390158, in persona dell'Ing. Carlo Malacarne, in qualità di Amministratore Delegato (nel seguito: **SNAM**),

E

Gestore dei mercati energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Giuseppe Tartini, n. 3/4, C.F. e P.I. 06208031002, in persona dell'Ing. Massimo Guarini, in qualità di Amministratore Delegato (nel seguito: **GME**),

PREMESSO CHE

- **SNAM** è la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) 17 luglio 2002, n. 137/02 (nel seguito: deliberazione n. 137/02), e 26 febbraio 2004, n. 22/04 (nel seguito: deliberazione n. 22/04), come successivamente modificate ed integrate, gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas;
- **SNAM**, ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00 e della deliberazione n. 137/02, ha predisposto il Codice di Rete contenente le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, approvato da AEEG con deliberazione del 4 luglio 2003, n.75/03 e successivi aggiornamenti (nel seguito: Codice di Rete);
- **SNAM** ha predisposto e gestisce il "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" (nel seguito: PSV), la cui disciplina – le Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale - è approvata da AEEG ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 e della deliberazione n. 22/04;



- **GME** è la società, istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 79/99, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99;
- AEEG ha adottato la deliberazione ARG/gas 45/11 - avente ad oggetto la disciplina del servizio di bilanciamento del gas naturale, con particolare riferimento alla sua erogazione e alle modalità di approvvigionamento delle relative risorse - ai sensi e per gli effetti della quale:
 - ✓ **SNAM**, in qualità di responsabile del bilanciamento:
 - a) determina lo sbilanciamento complessivo del sistema;
 - b) si approvvigiona delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema, attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse;
 - c) provvede alla regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse ai sensi della precedente lettera b), unitamente alle partite economiche che si considerano concluse con l'utente del bilanciamento per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
 - d) organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente.
 - ✓ **GME**:
 - a) organizza e gestisce, per conto di **SNAM**, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite in un apposito regolamento predisposto dallo stesso **GME** ed approvato dall'AEEG, la piattaforma informatica per la raccolta, in sessioni giornaliere, delle offerte per la cessione e l'acquisto di volumi di gas per il bilanciamento, offerti dagli Utenti Abilitati, come definiti nella citata delibera, e dal responsabile del bilanciamento (nel seguito: Piattaforma PB-GAS) con le modalità definite nel predetto regolamento;
 - b) verifica, secondo le modalità definite nel regolamento di cui alla precedente lettera a), che gli Utenti Abilitati abbiano presentato offerte nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, nel rispetto dei limiti minimo e massimo come determinati, ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11, da ciascuna impresa di stoccaggio (nel seguito: Limite Minimo e Limite Massimo) e segnala all'AEEG eventuali casi di mancato rispetto dei predetti Limiti;



- c) procede, secondo le modalità definite nel regolamento di cui alla precedente lettera a), alla combinazione delle offerte presentate dagli utenti abilitati e dal responsabile del bilanciamento.
- i Limiti Minimo e Massimo, di cui alla lettera b) del precedente alinea, sono determinati per ciascun Utente Abilitato da ciascuna impresa di stoccaggio e comunicati al **GME** da **SNAM**, ai fini della gestione della Piattaforma PB-GAS;
 - il **GME**, nel rispetto dei criteri stabiliti nella deliberazione ARG/gas 45/11, ha predisposto: *i.* ai sensi della medesima deliberazione, il Regolamento della Piattaforma PB-GAS, oggetto di approvazione da parte di AEEG, contenente le modalità di organizzazione e funzionamento della Piattaforma PB-GAS, (nel seguito: Regolamento della PB-GAS); *ii.* le Disposizioni Tecniche di Funzionamento della Piattaforma PB-GAS, approvate dal **GME** ed in vigore dalla data di pubblicazione sul sito *internet* del **GME** stesso, contenenti le norme attuative e procedurali del Regolamento della Piattaforma PB-GAS (nel seguito: DTF);
 - **SNAM** è controparte degli operatori sulla Piattaforma PB-GAS;
 - **SNAM** ha predisposto l'aggiornamento del proprio Codice di Rete in recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, oggetto di approvazione da parte di AEEG ai sensi della medesima deliberazione;
 - **SNAM**, ai sensi del Codice di Rete, ha predisposto, in recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, l'aggiornamento alle Condizioni PSV, oggetto di approvazione da parte di AEEG ai sensi della deliberazione n. 22/04;
 - la Deliberazione ARG/gas 45/11 prevede che **SNAM** e **GME** *sottoscrivono una apposita convenzione nella quale sono disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché, secondo tempistiche coerenti con le previsioni della medesima deliberazione, i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per:*
 - ✓ *la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento;*
 - ✓ *la registrazione delle transazioni concluse nell'ambito della piattaforma di bilanciamento e le corrispondenti modifiche dei programmi di stoccaggio degli utenti abilitati.*



- **SNAM** e **GME** intendono dare esecuzione alla disposizione richiamata al precedente alinea, attraverso la sottoscrizione della presente convenzione (nel seguito: Convenzione);
- la presente Convenzione, sottoscritta tra **SNAM** e **GME** è inviata all'AEEG ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della Deliberazione ARG/gas 45/11;

Tutto ciò premesso,

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, **SNAM** e **GME**, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DEFINIZIONI ED OGGETTO

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini della presente Convenzione, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 1.2, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, al Codice di Rete ed al Regolamento della Piattaforma PB-GAS.
- 1.2 Nella presente Convenzione, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
 - a) Limite di Acquisto, si intende il limite massimo, in controvalore economico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle offerte in acquisto che possono essere presentate da ciascun Utente Abilitato nell'ambito della Piattaforma PB-GAS con riferimento al Giorno-gas G;
 - b) Piattaforma PB-GAS, si intende la piattaforma per il bilanciamento del gas di cui all'articolo 5 della Deliberazione ARG/gas 45/11 organizzata e gestita dal **GME** per conto di **SNAM**, secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS;
 - c) PTC, si intendono le Procedure Tecniche Concordate tra le Parti, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra **GME** e **SNAM** di cui alla presente Convenzione;
 - d) RUA, si intende il Registro degli Utenti Abilitati, predisposto da **SNAM** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;



- e) SIM-GAS, si intende il sistema informatico della Piattaforma PB-GAS mediante il quale il **GME** raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, effettua la combinazione delle stesse, determina il relativo prezzo di remunerazione e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti relativi a ciascuna sessione della Piattaforma PB-GAS.

Articolo 2
Oggetto

- 2.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra **GME** e **SNAM** con riferimento:
- a) all'affidamento al **GME** da parte di **SNAM** delle attività di organizzazione e gestione della Piattaforma PB-GAS;
 - b) alla gestione dei flussi informativi tra **SNAM** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte degli Utenti Abilitati e di Snam stessa nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, nonché alla registrazione presso il PSV delle transazioni concluse nell'ambito della medesima piattaforma.

TITOLO II
AFFIDAMENTO AL GME DELLE ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PB-GAS

Articolo 3
Gestione delle offerte presentate sulla Piattaforma PB-GAS

- 3.1 In conformità con quanto stabilito nella Deliberazione ARG/gas 45/11, **SNAM** affida al **GME** le attività di organizzazione e gestione della Piattaforma PB-GAS, disciplinate, oltre che nella presente Convenzione, nel Regolamento della PB-GAS e nei documenti e negli accordi in essi richiamati.
- 3.2 Ai sensi del precedente comma 3.1, il **GME** organizza la Piattaforma PB-GAS affinché gli Utenti Abilitati possano offrire, nell'ambito di sessioni giornaliere, in acquisto e in vendita, quantitativi di gas, nei Limiti Minimo e Massimo consentiti a ciascun Utente Abilitato ai sensi della Deliberazione ARG/gas 45/11.



- 3.3 Ai sensi del precedente comma 3.1, il **GME** gestisce, per conto di **SNAM** le offerte che gli operatori presentano sulla Piattaforma PB-GAS. A tal fine, attraverso il SIM-GAS, il **GME**:
- a) riceve dagli Utenti Abilitati le offerte di acquisto e di vendita di gas;
 - b) riceve da **SNAM**, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel successivo Articolo 7 l'offerta relativa allo sbilanciamento complessivo del sistema;
 - c) effettua i controlli di congruità delle offerte sulla base delle informazioni trasmesse da **SNAM**, ai sensi dei successivi Articolo 4, Articolo 5 e Articolo 6;
 - d) combina le offerte in acquisto con le offerte in vendita e determina il corrispondente Prezzo di Remunerazione;
 - e) comunica agli Utenti Abilitati gli esiti di ciascuna sessione della Piattaforma PB-GAS;
 - f) comunica a **SNAM** gli esiti di ciascuna sessione della Piattaforma PB-GAS, unitamente al relativo prezzo di remunerazione, come stabilito al successivo Articolo 9.

TITOLO III

GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA SNAM E GME

Articolo 4

Dati e informazioni contenute nel RUA

- 4.1 **SNAM**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC predispone e trasmette con cadenza giornaliera al **GME** il RUA, contenente, per ciascun Utente Abilitato, i dati anagrafici ed il corrispondente codice di identificazione.
- 4.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SNAM** ai sensi del precedente comma 4.1 e secondo le modalità previste nel Regolamento della PB-GAS:
- a) verifica che l'operatore della Piattaforma PB-GAS sia in possesso della qualifica di Utente Abilitato;
 - b) comunica all'AEEG i nominativi degli Utenti Abilitati presenti nel RUA, che non risultino iscritti alla PB-GAS.

Articolo 5
Limiti Minimo e Massimo di quantità negoziabili

- 5.1 **SNAM** trasmette al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, i Limiti Minimo e Massimo delle quantità negoziabili, in acquisto e in vendita, da parte di ciascun Utente Abilitato, nel rispetto di quanto stabilito nella Deliberazione ARG/gas 45/11, così come ricevuti da ciascuna Impresa di Stoccaggio, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.5.
- 5.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SNAM**, ai sensi del precedente comma 5.1, verifica, secondo le modalità previste nel Regolamento della PB-GAS, che i quantitativi complessivi giornalieri corrispondenti alle offerte in acquisto e in vendita presentate da ciascun Utente Abilitato sulla Piattaforma PB-GAS rispettino i relativi Limiti Minimo e Massimo comunicati da **SNAM**.
- 5.3 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi complessivi offerti in acquisto ovvero in vendita, dall'Utente Abilitato nell'ambito della Piattaforma PB-GAS siano inferiori al minore tra il Limite Minimo ed il Limite Massimo comunicati ai sensi del precedente comma 5.2, il **GME**, qualora detto Utente Abilitato abbia preventivamente scelto, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, di avvalersi dello strumento dell'offerta predefinita, aumenta i quantitativi complessivi offerti in acquisto ovvero in vendita dallo stesso Utente per una quantità pari a quella mancante al raggiungimento del valore corrispondente al minore tra il Limite Minimo ed il Limite Massimo di competenza del medesimo Utente Abilitato e ad un prezzo pari a quello indicato dall'Utente Abilitato nella specificazione dell'offerta predefinita in acquisto ovvero in vendita. Le offerte predefinite in acquisto sono comunque sottoposte alle verifiche di cui al successivo Articolo 6. Resta inteso qualora l'Utente Abilitato non abbia presentato offerte predefinite nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, il **GME** non procederà ad attribuire nessuna ulteriore offerta a detto Utente.
- 5.4 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi offerti dall'Utente Abilitato nell'ambito della Piattaforma PB-GAS siano superiori al Limite Massimo comunicato ai sensi del precedente comma 5.2, il **GME** riduce tali quantitativi complessivi sino al


9

valore del Limite Massimo di competenza del medesimo Utente Abilitato, secondo modalità previste nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS.

- 5.5 In relazione al precedente comma 5.1, le modalità di comunicazione di eventuali casi di incompletezza/assenza del dato relativo all'Utente Abilitato contenuto nel RUA sono disciplinate nelle PTC.
- 5.6 In ogni caso, il **GME** segnalerà all'AEEG:
- a) nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalla Deliberazione ARG/gas 45/11, eventuali casi di mancato rispetto dei Limiti Minimo e Massimo;
 - b) le circostanze di cui al precedente comma 5.5.

Articolo 6 **Limiti di acquisto**

- 6.1 **SNAM**, per ciascun Utente Abilitato, determina e comunica al **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il relativo Limite di Acquisto. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il **GME** considera un Limite di Acquisto pari all'ultimo Limite ricevuto da Snam Rete Gas, ridotto del controvalore delle offerte accettate nelle sessioni successive alla ricezione di tale informazione. Qualora il **GME** non abbia mai ricevuto da Snam Rete Gas tale informazione, il **GME** considera un Limite di Acquisto pari a zero.
- 6.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SNAM** ai sensi del precedente comma 6.1, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità di prezzo, verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, per ogni Utente Abilitato, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il Limite di acquisto e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il **GME** considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero. Resta inteso che, qualora le offerte di acquisto, presentate da un Utente Abilitato (comprese quelle predefinite) e verificate congrue, in esito ai controlli effettuati ai sensi del presente Articolo, risultino complessivamente



inferiori al Limite Minimo di cui al precedente Articolo 5, il GME non procede ad integrare dette offerte.

Articolo 7 **Offerta di SNAM**

- 7.1 SNAM comunica al GME, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, un'offerta di gas, in acquisto ovvero in vendita, pari allo Sbilanciamento Complessivo del Sistema determinato secondo il Codice di Rete, e il relativo prezzo ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11.
- 7.2 Ai fini della comunicazione di cui al precedente comma 7.1:
- a) l'offerta di gas in acquisto è considerata avente segno positivo;
 - b) l'offerta di gas in vendita è considerata avente segno negativo.
- 7.3 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **SNAM** ai sensi dei precedenti commi 7.1 e 7.2, determina gli esiti della Piattaforma PB-GAS, secondo le modalità stabilite nel Regolamento della PB-GAS.

Articolo 8 **Comunicazione delle situazioni di emergenza**

- 8.1 Qualora **SNAM** attivi:
- a) la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio Codice di Rete nei casi di emergenza per eccesso di gas; ovvero
 - b) le procedure previste dal proprio Codice di Rete in caso di emergenza per carenza di gas;
- la stessa comunica tali circostanze al **GME**, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle PTC.
- 8.2 Qualora il **GME** riceva la comunicazione relativa alla riduzione delle immissioni di cui al precedente comma 8.1, lettera a), valorizza le offerte presentate sulla Piattaforma PB-GAS al prezzo di cui all'articolo 7, comma 7.4, lettera b), della Deliberazione ARG/gas 45/11, secondo quanto stabilito nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS.
- 8.3 Qualora il **GME** riceva la comunicazione relativa alla circostanza di cui al precedente comma 8.1, lettera b), valorizza le offerte presentate sulla Piattaforma



PB-GAS al prezzo di cui all'articolo 7, comma 7.4, lettera c), della Deliberazione ARG/gas 45/11, secondo quanto stabilito nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS.

Articolo 9 **Esiti della Piattaforma PB-GAS**

- 9.1 Al termine di ciascuna sessione della Piattaforma PB-GAS, il **GME** trasmette a **SNAM**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:
- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla somma algebrica (saldo netto) delle offerte in acquisto ed in vendita accettate in relazione a ciascun Utente Abilitato sulla Piattaforma PB-GAS e in relazione a **SNAM** - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dal Regolamento della Piattaforma PB-GAS e nelle Condizioni PSV;
 - b) il prezzo di remunerazione determinato in esito a ciascuna sessione della Piattaforma PB-GAS.
- 9.2 **GME** si impegna a trasmettere a **SNAM** i dati di cui al precedente comma 9.1, lettera a), nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) che i quantitativi di gas riferiti agli Utenti Abilitati, di cui il **GME** richiede la registrazione, siano attribuiti agli Utenti Abilitati iscritti nel RUA, secondo quanto risultante dalla comunicazione di **SNAM** ai sensi del precedente Articolo 4;
 - b) che il saldo netto dei quantitativi di gas riferiti agli Utenti Abilitati, di cui il **GME** richiede la registrazione, sia non superiore al quantitativo oggetto dell'offerta presentata da **SNAM** ai sensi del precedente Articolo 7;
 - c) che il saldo complessivo, pari alla somma dei quantitativi riferiti agli Utenti Abilitati e del quantitativo accettato relativo all'offerta presentata da **SNAM** ai sensi del precedente Articolo 7, di cui il **GME** richiede la registrazione, sia pari a zero.
- 9.3 **SNAM** si impegna a registrare al PSV i dati come comunicati da **GME**, conformemente ai tempi e alle modalità stabilite nelle Condizioni PSV e nel



Codice di Rete, qualora abbiano soddisfatto le condizioni di cui al precedente comma 9.2.

- 9.4 Il mancato assolvimento anche di una sola delle condizioni di cui al precedente comma 9.2 comporta il rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.
- 9.5 La registrazione definitiva del saldo delle transazioni concluse sulla Piattaforma PB-GAS, secondo le modalità descritte nelle PTC, non può essere successivamente oggetto di modifica ad opera delle Parti. Pertanto:
- a) **SNAM** non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e alla completezza dei dati trasmessi dal **GME**;
 - b) **GME** non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e completezza della registrazione dei dati da parte di **SNAM**.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 Procedure tecniche concordate - PTC

- 10.1 Le norme attuative e procedurali relative alla presente Convenzione saranno formalizzate in apposite PTC, che saranno definite in forma scritta nel rispetto della medesima Convenzione e sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.
- 10.2 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:
- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti Abilitati;
 - PTC n. 2 – Limiti Minimo e Massimo;
 - PTC n. 3 – Limiti di Acquisto;
 - PTC n. 4 – Offerta di **SNAM** e altre informazioni funzionali alla determinazione del Prezzo di Remunerazione;
 - PTC n. 5 – Comunicazione degli esiti della Piattaforma PB-GAS;
 - PTC n. 6 – Riferimenti per le comunicazioni.



- 10.3 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC diverse da quelle indicate al comma precedente qualora necessarie e/o opportune.
- 10.4 La definizione delle eventuali ed ulteriori PTC di cui al precedente comma 10.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avere luogo in forma scritta e dovranno essere sottoposte alla medesima procedura disciplinata al precedente comma 10.1.
- 10.5 L'inosservanza delle previsioni delle PTC e qualsivoglia inadempimento degli obblighi in essere prescritti a carico delle Parti, costituisce violazione della presente Convenzione.

Articolo 11
Unità di misura

- 11.1 Ai fini dello scambio delle informazioni di cui alla presente Convenzione, **GME** e **SNAM** utilizzano il GJ (Giga Joule) come unità di misura delle quantità di gas, con approssimazione alla prima cifra decimale, l'euro/ GJ come unità di misura del Prezzo di Remunerazione con approssimazione alla seconda cifra decimale, e l'euro come unità di misura del Limite di Acquisto, con approssimazione alla seconda cifra decimale.

Articolo 12
Diritti ed obblighi delle Parti

- 12.1 Ai sensi della presente Convenzione, **SNAM** sarà responsabile:
- a) della correttezza dei dati e delle informazioni contenuti nel RUA, secondo quanto dichiarato dagli Utenti Abilitati a **SNAM**, e della relativa trasmissione al **GME**;
 - b) della corretta trasmissione al GME dei dati riguardanti i Limiti Minimo e Massimo di quantità negoziabili da parte di ciascun Utente Abilitato, così come ricevuti da ciascuna impresa di stoccaggio;
 - c) della corretta elaborazione, nonché della trasmissione dei dati riguardanti il Limite di Acquisto dall'Utente Abilitato nei confronti di SNAM, ai fini della presentazione delle offerte sulla Piattaforma PB-GAS.



- d) della corretta elaborazione nonché della trasmissione al **GME** dell'offerta relativa allo sbilanciamento complessivo del sistema;
- e) della corretta registrazione su base giornaliera dei saldi netti delle transazioni concluse sulla Piattaforma PB-GAS, così come trasmessi dal **GME** a **SNAM**, ai fini della modifica dei programmi di stoccaggio degli Utenti Abilitati.

12.2 Ai sensi della presente Convenzione, il **GME** sarà responsabile:

- a) della correttezza nonché della trasmissione a **SNAM**, ai fini della registrazione di cui al precedente comma 12.1, lettera e), del saldo, su base giornaliera, delle transazioni concluse sulla Piattaforma PB-GAS;
- b) della correttezza nonché della trasmissione a **SNAM**, su base giornaliera, del Prezzo di Remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate/ selezionate in esito a ciascuna sessione della Piattaforma PB-GAS.

12.3 Le attività di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2, saranno svolte secondo quanto definito nelle PTC.

12.4 **SNAM** manleva il **GME** da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi conseguente all'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmessi da **SNAM** al **GME**.

12.5 **GME** manleva **SNAM** da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi conseguente all'utilizzo dei dati e delle informazioni trasmessi da **GME** a **SNAM**.

12.6 Le Parti si obbligano a:

- a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudicano la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione o che ne richiedano l'adeguamento;
- b) darsi reciprocamente informazione in tempo utile, affinché possano porre in essere gli interventi correttivi, eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa, derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla presente Convenzione, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di

modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione del soggetto titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello scambio dei dati e flussi informativi oggetto della presente Convenzione;

- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici;
- e) definire congiuntamente le modalità operative per la gestione di eventi che possano compromettere il normale scambio di dati e flussi informativi di cui al precedente Articolo 2 della presente Convenzione.

12.7 Ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono inviate secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 Riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali le informazioni oggetto della presente Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base al Regolamento, al Codice di Rete, ovvero alla presente Convenzione.

13.2 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.



- 13.3 Gli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma 13.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.

Articolo 14 **Responsabilità**

- 14.1 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti alla presente Convenzione la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.
- 14.2 Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse ne hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.
- 14.3 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti.
- 14.4 In deroga a quanto previsto al Titolo V, Capo I, del Regolamento PB-Gas, le Parti convengono sin d'ora che le misure disciplinari ivi previste per le violazioni di cui all'Articolo 38, qualora commesse da Snam, saranno comunicate dal GME all'AEEG ed applicate previa approvazione da parte di quest'ultima.



Articolo 15
Durata

- 15.1 La presente Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a partire dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per successivi periodi di 12 (dodici) mesi, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima di ogni singola scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 16.

Articolo 16
Modifiche ed integrazioni

- 16.1 Qualora, nel periodo di durata della presente Convenzione, intervengano modifiche od integrazioni al quadro normativo delle fonti primarie e secondarie di riferimento, che possano incidere, in modo sostanziale, sulla esecutività delle previsioni della presente Convenzione le Parti si impegnano ad apportare alla stessa e/o alle PTC le necessarie modifiche ed integrazioni. Qualora i contenuti del Regolamento della Piattaforma PB-GAS, delle relative DTF, della presente Convenzione e delle relative PTC dovessero risultare non coerenti tra loro, le Parti si impegnano a concordare soluzioni volte a garantire la piena operatività e, comunque, l'adeguamento della sopraccitata documentazione.
- 16.2 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 17
Clausole generali

- 17.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della presente Convenzione non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 17.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole della presente Convenzione non si estenderà alle restanti clausole e le Parti si impegnano a



sostituire l'eventuale clausola nulla o inefficace con altra clausola valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola sostituita.

- 17.3 La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione della stessa dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.
- 17.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.

Articolo 18
Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice Etico

- 18.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni (di seguito: D.Lgs. n. 231/01), nonché delle norme dei rispettivi "Codice Etico" e "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01", consultabili sul sito www.mercatoelettrico.org e sul sito www.snamretegas.it.
- 18.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si obbligano, reciprocamente, a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nei rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001, impegnandosi reciprocamente a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, ausiliari o dipendenti i precetti in esso contenuti.
- 18.3 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.



- 18.4 L'inosservanza di tale obbligo costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte non inadempiente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 19
Trattamento dei dati personali

- 19.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito: D.Lgs. n. 196/2003), ciascuna Parte informa l'altra che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della presente Convenzione sono dalle Parti raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione della presente Convenzione, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
- 19.2 Al riguardo si precisa che:
- a) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
 - b) i dati suddetti, nonché quelli elaborati da **GME** e da **SNAM**, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dalla legge;
 - c) la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
- 19.3 Si fa inoltre presente che **GME** e **SNAM** sono da intendersi rispettivamente quali "titolari del trattamento" dei dati personali assunti per le finalità di cui alla presente Convenzione, ognuno per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 20
Legge applicabile

- 20.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.



Articolo 21
Clausola arbitrale

- 21.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione è risolta da un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. Il Collegio è composto da tre arbitri, di cui uno nominato da una delle Parti, uno nominato dall'altra e uno nominato di comune accordo tra di esse, con funzioni di presidente. In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente del Collegio, tale nomina è effettuata ai sensi dell'articolo 810 codice di procedura civile, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi del comma 21.2. Gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell'arbitrato corrisponderà a quella del Foro competente ai sensi del successivo comma 21.2.
- 21.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti che non possano essere devolute al Collegio arbitrale di cui al comma 21.1 saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, in ogni sua parte, è stata oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella presente Convenzione che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione della Convenzione stessa.

Data 30 NOV. 2011

per il GME



per SNAM

